



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 17**

**Del 23-05-2022**

**Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI NUOVE  
DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DAL 01/06/2022.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

Premesso

- che il Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- che l'art. 181 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che per i rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero;
- che l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- che gli artt. 255 e 256 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. disciplinano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Vista la L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.;

Considerata la competenza sindacale, quale autorità sanitaria locale, prevista dall'art.50 del D. Lgs. 267/2000, per la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Preso atto che l'inosservanza del corretto conferimento dei rifiuti costituisce pericolo concreto di insorgenza di emergenze igienico-sanitarie per impossibilità di smaltimento degli stessi;

Ritenuto opportuno modificare le regole di conferimento porta a porta,;

**ORDINA**

a decorrere dal 01/06/2022 e fino a diversa disposizione, il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Valguarnera Caropepe è disciplinato come segue:

**ART.1 DISPOSIZIONI COMUNI.**

È fatto assoluto divieto di abbandono dei rifiuti in genere sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale.

È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche

scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

E' fatto assoluto divieto di conferimento di sfalci di potatura del verde pubblico e privato insieme con i rifiuti indifferenziati, con espresso divieto di smaltimento in discarica.

Chiunque svolga attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia inevitabile lasciare cadere oggetti, detriti, fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente provvedere ad asportarli e a pulire perfettamente il suolo stesso.

E' fatto espresso divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico volantini o altro materiale pubblicitario.

È fatto espresso divieto a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché su suoli o fondi privati, con particolare riguardo agli inerti derivanti da attività edilizie, nonché alle terre e rocce da scavo.

È fatto obbligo, a tutte le utenze domestiche adibite ad abitazione, di dotarsi degli appositi contenitori individuali distribuiti in comodato dal gestore del servizio.

Non è prevista la consegna di contenitori per garage, cantine o altre pertinenze dell'abitazione anche se costituenti distinte unità immobiliari.

È fatto obbligo, a tutte le utenze non domestiche, che possono conferire al sistema pubblico rifiuti assimilati agli urbani, secondo il vigente regolamento TARI, di dotarsi degli appositi contenitori individuali distribuiti in comodato dal gestore del servizio.

È fatto obbligo a tutte le utenze di custodire gli appositi contenitori individuali distribuiti in comodato dal gestore del servizio, utilizzarli/esporsi in conformità a quanto stabilito nella presente Ordinanza e restituirli a seguito di cessazione dell'utenza.

È fatto obbligo ai condomini individuati dal competente ufficio comunale (di norma per utenze superiori a 10 e/o in base alla particolare situazione di luoghi e alla regolarità dei conferimenti), di dotarsi degli appositi contenitori condominiali distribuiti in comodato dal gestore del servizio.

È fatto obbligo ai condomini di custodire, manutentire e tenere puliti gli appositi contenitori collettivi distribuiti in comodato dal gestore del servizio ed utilizzarli/esporsi in conformità a quanto stabilito nella presente Ordinanza.

È fatto divieto a tutte le utenze di conferire i rifiuti, differenziati ed indifferenziati, in contenitori diversi da quelli in cui lo specifico rifiuto deve essere conferito, fatto salvo quanto di seguito specificato per gli imballaggi metallici.

È fatto divieto a chiunque di danneggiare, imbrattare, sottrarre e destinare ad altri scopi i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

È assolutamente vietata ogni forma di rovistamento e/o prelievo dei materiali depositati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fatte salve le attività di controllo a cura dei soggetti autorizzati.

È fatto obbligo a tutte le utenze di esporre i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle immediate adiacenze della propria abitazione o attività entro le ore 06,00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 20,00 del giorno antecedente, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio il cui svolgimento è previsto a partire dalle ore 06,00. Il completamento della raccolta è previsto di norma entro le ore 12,00.

E' assolutamente vietata ogni altra forma di conferimento dei rifiuti e in particolare l'utilizzo di corde e/o ganci sospesi a cui fissare sacchi di rifiuti o contenitori.

E' fatto obbligo a tutte le utenze di provvedere alla costante pulizia, igiene e decorosa manutenzione dei contenitori assegnati, nonché della pulizia ed igiene dello spazio utilizzato per l'esposizione.

E' fatto espresso divieto di esporre all'esterno o mantenere esposti i rifiuti o i contenitori destinati alla raccolta porta a porta in orari o giorni diversi da quelli stabiliti.

E' vietato l'utilizzo di sacchi in plastica neri: tutti i sacchi in plastica devono essere trasparenti in modo da consentire di visionare il materiale contenuto all'interno.

È fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti per la raccolta nei giorni di domenica e festivi, salva attivazione di ulteriori servizi.

È fatto divieto conferire i rifiuti in caso di "allerta rossa" per rischio idrogeologico e/o idraulico e in generale per avverse condizioni meteo (pioggia e/o vento intensi) tali da rendere pericolosi per la pubblica e privata incolumità i contenitori esposti per la raccolta. Si raccomanda agli utenti di evitare comunque l'esposizione dei rifiuti in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse.

I codici dei contenitori assegnati identificano una specifica utenza e il suo titolare.

Ogni variazione deve essere pertanto comunicata così come eventuali cessazioni che comportano l'obbligo di riconsegna del kit e della relativa attestazione di consegna.

È assolutamente vietato a chiunque, privato cittadino, ente pubblico o privato, introdurre qualunque tipologia di rifiuto entro i confini amministrativi del comune di Valguarnera Caropepe e conferirlo al relativo sistema pubblico di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, separazione, smaltimento), qualora trattasi di rifiuto prodotto fuori dai limiti territoriali del comune medesimo, se non altrimenti autorizzato e regolamentato con apposita convenzione approvata con atto pubblico o per effetto di ordinanza pubblica sovra comunale.

## CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

### ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

E' fatto obbligo a TUTTI gli utenti di effettuare la raccolta differenziata di:

- rifiuti biodegradabili da cucine e mense (umido - organico)
- carta e cartone, compresi gli imballaggi
- imballaggi in plastica,
- imballaggi in vetro
- imballaggi metallici (alluminio e/o acciaio),
- pile,
- farmaci,
- contenitori contrassegnati con le lettere "T" e/o "F",
- sfalci di potatura del verde pubblico e privato,
- plastica
- legno (compresi gli imballaggi)
- metalli
- ingombranti in materiali misti (divani, materassi ecc.),
- Prodotti tessili, abiti e accessori di abbigliamento usati (in caso di riattivazione del servizio),
- Oli e grassi vegetali e animali esausti,
- Toner esausti (in caso di riattivazione del servizio),
- RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche distinte in:
  1. Raggruppamento 1 - Freddo e clima (condizionatori, frigo ecc.)
  2. Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie ecc)
  3. Raggruppamento 3 - TV e Monitor
  4. Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics (computers, cellulari, video-camere, ecc.)apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose) e PED (Piccoli Elettrodomestici: ferri da stiro, griglie elettriche, asciugacapelli, frullatori)
- 5. Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose.).

È vietato conferire i rifiuti di cui ai precedenti punti insieme a quelli indifferenziati o abbandonarli in modo incontrollato nel territorio comunale.

In caso di irregolare conferimento, segnalato da apposito avviso del gestore dei servizi, è fatto obbligo di ritirare i rifiuti, eliminare le irregolarità segnalate e conferirli nuovamente al servizio pubblico nel rispetto della presente ordinanza. Raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili da cucine e mense

I rifiuti differenziati biodegradabili da cucine e mense (umido-organico) devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata che sarà espletato con il sistema porta a porta ogni lunedì, mercoledì e sabato (esclusi i festivi), utilizzando obbligatoriamente il contenitore di colore marrone e utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili inseriti sempre e comunque all'interno del contenitore antirandagismo.

Non possono essere utilizzati sacchi in plastica di nessun tipo

Raccolta differenziata monomateriale di carta e cartone

I rifiuti differenziati in carta e cartone devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata che sarà espletato con il sistema di raccolta porta a porta ogni giovedì (esclusi i festivi), utilizzando il contenitore di colore blu nel quale il rifiuto può essere conferito direttamente senza utilizzare sacchetti. E' consentito l'uso di sacchetti solo se di carta.

Il cartone in grandi quantità e/o di grandi dimensioni può essere esposto anche fuori dal contenitore purché debitamente ripiegato e legato.

Le utenze non domestiche potranno conferire il solo cartone ogni giovedì (esclusi i festivi).

**Raccolta differenziata monomateriale imballaggi in plastica**

Gli imballaggi in plastica devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata che sarà espletato con il sistema di raccolta porta a porta ogni martedì (esclusi i festivi), utilizzando il gli appositi sacchi.

Le utenze non domestiche grandi produttrici potranno utilizzare gli appositi contenitori carrellati di colore giallo.

**Raccolta differenziata monomateriale imballaggi in vetro**

Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata che sarà espletato con il sistema di raccolta porta a porta ogni martedì utilizzando il contenitore di colore verde nel quale il rifiuto deve essere conferito direttamente senza utilizzare sacchetti.

Le utenze non domestiche potranno conferire gli imballaggi in vetro anche ogni giovedì (esclusi i festivi).

**Raccolta differenziata monomateriale di imballaggi metallici**

In atto, gli imballaggi metallici devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata che sarà espletato con il sistema di raccolta porta a porta ogni martedì utilizzando il contenitore di colore verde nel quale il rifiuto deve essere conferito direttamente senza utilizzare sacchetti.

**Raccolta differenziata di grassi e oli animali e vegetali esausti**

Devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata esclusivamente negli appositi contenitori stradali i grassi e gli oli vegetali e animali.

Per versare i rifiuti negli appositi contenitori attenersi alle istruzioni sugli stessi riportate.

È assolutamente vietato versare nei contenitori per tale raccolta anche gli oli minerali (oli di motori, oli lubrificanti ecc.) o altri liquidi o materiali.

**Raccolta differenziata pile, farmaci e contenitori di sostanze tossiche o infiammabili**

Devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata esclusivamente negli appositi contenitori stradali le pile esauste, i farmaci e i contenitori di sostanze tossiche e/o infiammabili.

È assolutamente vietato depositare nei contenitori in questione rifiuti diversi da quelli cui sono destinati.

**Raccolta differenziata di prodotti tessili, abiti e accessori di abbigliamento usati**

Devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata esclusivamente negli appositi contenitori stradali i prodotti tessili, abiti e accessori di abbigliamento usati.

**Raccolta differenziata toner esauriti**

In caso di riattivazione del servizio, tutte le utenze possono prenotare il ritiro domiciliare dei toner esauriti telefonando all'ufficio ecologia del comune (tel. 320-4339689 oppure 320-4339692).

**Raccolta differenziata scarti vegetali, ingombranti e RAEE.**

I rifiuti di cui al presente articolo devono essere conferiti da tutte le utenze solo col sistema "porta a porta" previa prenotazione del servizio di ritiro tramite compilazione dell'apposito modulo presente sulla Home Page del sito istituzionale dell'Ente alla voce "Ingombranti" (ad eccezione delle lampade e dei neon che per piccole quantità (4-5 pezzi) possono essere conferiti negli appositi contenitori presenti presso l'Ecopunto sito in Via Montegrappa (ex Macello).

Le quantità eccedenti vanno stoccate presso l'utenza produttrice e smaltite in fasi successive ed in quantitativi adeguati, secondo le modalità su disposte.

Il ritiro degli ingombranti e dei RAEE può essere prenotato con l'eventuale limite di un massimo di 2 Mq per turno di servizio, in relazione alle richieste pervenute.

Le quantità eccedenti vanno stoccate presso l'utenza produttrice e smaltite in fasi successive ed in quantitativi adeguati, secondo le modalità su disposte.

**Raccolta differenziata imballaggi e rifiuti in legno.**

Tutte le utenze possono prenotare il ritiro domiciliare dei rifiuti in legno (quali ad esempio tavole, mobili, pali, pallet, cassette, ecc) tramite compilazione dell'apposito modulo presente sulla Home Page del sito istituzionale dell'Ente alla voce "Ingombranti" .

**Raccolta differenziata pneumatici**

Le sole utenze domestiche possono prenotare il ritiro domiciliare dei pneumatici in misura non superiore a quattro pezzi ogni semestre inviando apposita richiesta all'ufficio ambiente del comune tramite la seguente mail: [ambiente@comune.valguarnera.en.it](mailto:ambiente@comune.valguarnera.en.it)

Raccolta differenziata di altre frazioni riciclabili o pericolose

Per le altre frazioni di rifiuto utilizzabili ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al Decreto Ministeriale del 26/05/2016, l'ufficio ecologia del comune, di concerto con la ditta appaltatrice, potrà verificare la possibilità di organizzare servizi di ritiro domiciliare dei rifiuti previa prenotazione da richiedere via mail all'indirizzo [ambiente@comune.valguarnera.en.it](mailto:ambiente@comune.valguarnera.en.it)

#### CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

##### ART. 3 – NORME GENERALI

E' fatto assoluto divieto conferire, con i rifiuti indifferenziati, gli imballaggi e oggetti destinati selettivamente alla raccolta differenziata (rifiuti biodegradabili, cartone, carta, contenitori in vetro, in metallo o in plastica, pile, farmaci, scarti vegetali, RAEE ecc.).

Nei sacchi trasparenti contenenti i rifiuti urbani indifferenziati, inoltre, non devono essere introdotti:

- Rifiuti pericolosi;
- Rifiuti liquidi, materiali in fase di combustione;
- Materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, quali terra e ceneri vulcaniche;
- Rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, agricole, sanitarie ecc, non assimilati agli urbani;
- Oggetti e materiali voluminosi, ingombranti e pesanti, anche se contemplati tra i rifiuti urbani (carcasse di elettrodomestici, mobilia in disuso, beni durevoli o di consumo etc.)

I rifiuti costituiti da oggetti taglienti in genere, dovranno essere conferiti in appositi involucri a perdere in modo tale da non provocare danni alle persone o alle attrezzature.

##### ART. 4 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON RICICLABILI (SECCO RESIDUO):

I rifiuti indifferenziati non riciclabili (secco residuo) devono essere conferiti al servizio di raccolta differenziata che sarà espletato con il sistema di raccolta porta a porta ogni venerdì (esclusi i festivi), utilizzando l'apposito contenitore.

I rifiuti non riciclabili devono essere conferiti, in sacchi a perdere trasparenti ben chiusi e posizionati all'interno del contenitore.

I gestori di negozi, bancarelle o comunque di altri esercizi che occupano suolo pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree di loro competenza, raccogliendo i rifiuti provenienti dai rispettivi luoghi di vendita e riponendoli, entro sacchi trasparenti ben chiusi, negli appositi contenitori, nel pieno rispetto di tutte le altre prescrizioni e divieti sopraindicati concernenti gli orari di conferimento e le relative modalità.

In ogni caso, gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti in sacchi trasparenti per consentire agli operatori addetti al servizio la verifica dei rifiuti che intendono conferire e dovranno riprendere in consegna eventuali materiali non idonei.

Gli addetti al servizio dovranno rifiutare conferimenti non conformi.

#### GESTIONE DEI RIFIUTI NON CLASSIFICABILI URBANI O NON ASSIMILATI

##### ART. 5 - NORME GENERALI

La gestione dei rifiuti urbani non assimilati o non assimilabili è a totale cura e carico dei produttori.

##### ART. 6 - RIFIUTI PROVENIENTI DALLA VENDITA DI PESCE E DI CARNE

Gli esercizi commerciali (all'ingrosso o al dettaglio) aventi come oggetto la vendita di pesce e/o di carne (macellerie, pescherie, supermercati e centri commerciali con annessi punti di vendita di pesce e/o carne) non possono conferire gli scarti di origine animale al servizio di igiene urbana, in quanto residui non assimilati e non assimilabili ai rifiuti urbani.

I rifiuti in questione vanno raccolti, trasportati e immagazzinati in conformità con quanto disposto dal Regolamento (CE) 21/10/2009 n. 1069 e sue modifiche e integrazioni.

Pertanto, al fine dell'eliminazione o della trasformazione dei sottoprodotti originati dalle lavorazioni (rimanenze della pulitura o sfilettatura dei prodotti ittici, scarti di macellazione o invenduti e quindi comunque da scartare), i titolari degli esercizi commerciali sopra detti non possono utilizzare gli ordinari canali (raccolta mediante il servizio pubblico), ma, anche al fine dell'esclusione dagli obblighi di tenuta di appositi registri, devono stipulare con destinatari dei sottoprodotti (impianti riconosciuti di trasformazione o depositi temporanei) contratti di fornitura in esclusiva redatti in

forma scritta, con obbligo di tenuta del registro a carico dei destinatari, i quali devono dichiarare al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro e dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento CE sopracitato. Gli eventuali imballaggi derivanti dall'attività di vendita possono essere conferiti, nei limiti di modalità differenziata, solo se preventivamente puliti e privati di scarti alimentari.

#### DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

##### ART. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Agli addetti alla raccolta è vietato accedere alle aree o abitazioni private, negozi o pubblici esercizi, per le operazioni di raccolta, salvo in casi particolari, specificatamente autorizzati dall'Amministrazione.

Agli addetti alla raccolta è vietato effettuare la raccolta dei rifiuti dalle utenze nei casi in cui risultino violate le disposizioni della presente ordinanza, con obbligo di tempestiva e puntuale segnalazione delle irregolarità riscontrate al Comando P.M. e/o all'ufficio ecologia del Comune. È fatto assoluto divieto conferire in discarica rifiuti della frazione "secca" avviabili al recupero. È fatto divieto di gettare, depositare, versare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché nei mercati pubblici coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto o scarto di ogni tipo, natura, dimensione e consistenza (liquida, semi solida, solida), anche se chiuso in sacchetti o contenuto in recipienti a perdere. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, spiagge, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, moli, cale e tutta l'area portuale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, valgono le disposizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti.

I titolari e gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono provvedere alla pulizia giornaliera di immondizia, rifiuti e/o materiali in genere abbandonati sul suolo pubblico frontistante l'esercizio, anche se trattasi di area non in concessione, in modo tale che all'orario di chiusura l'area in questione risulti pulita.

Ai fini dell'ordinanza, per suolo pubblico da pulire s'intende la porzione di area pubblica (marciapiede, banchina stradale, piazza), anche non interessata da concessione, costituita dalla proiezione normale al fabbricato del fronte su strada dell'esercizio commerciale, per una dimensione in profondità uguale al marciapiede o alla banchina stradale e in caso di piazza per mt 2.00 dal fronte del fabbricato.

##### ART. 8 – ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

Al fine di garantire la possibilità a chiunque di sponsorizzare, nei limiti della legalità, la propria attività economica, è consentita la distribuzione di volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario esclusivamente nei giorni feriali di lunedì.

La distribuzione è consentita esclusivamente mediante consegna a mano presso attività economiche o locali pubblici o con deposito degli stessi volantini nella cassetta della posta degli immobili e/o negli appositi spazi adibiti all'uso dai condomini. La distribuzione può avvenire solo in presenza di cassette postali che possano contenere per dimensioni i volantini pubblicitari senza che questi possano fuoriuscire e/o cadere.

Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno essere autorizzati dal competente ufficio comunale, previo versamento del relativo tributo. Tale autorizzazione dovrà essere portata al seguito della persona addetta alla distribuzione ed esibita a richiesta della Forza Pubblica.

I cittadini/utenti che accettano volantini o deplianti sono tenuti a non gettarli nella pubblica via. In tutto il territorio comunale, è fatto divieto a tutte le attività economiche, direttamente o tramite altri soggetti incaricati,:

- di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, o su qualsiasi altro supporto murale e strutturale, fuori dagli appositi spazi;
- di distribuire volantini, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto dei veicoli.
- di distribuire volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci;
- di lanciare volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile.

La disciplina disposta con la presente Ordinanza non si applica alle attività di volantinaggio svolte da Soggetti/Enti senza scopo di lucro, per comunicazioni di pubblica utilità o propaganda politica, a condizione che il volantinaggio sia effettuato con consegna a mano.

Ai trasgressori, attività economiche e/o beneficiarie di quanto riportato sul volantino e/o personale adibito alla distribuzione, salvo che il fatto non costituisca reato penale o più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal successivo art. 9.

#### ART. 9 – SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, anche a norma degli art. 650 e 674 del C.p., e salva diversa previsione di legge, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

E' ammesso, ai sensi dell'art.16 della legge n.689/1981, il pagamento in misura ridotta pari a €. 300,00 giusta deliberazione n°23 del 11/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, adottata dalla G.M. ai sensi del comma 2 del citato art. 16.

Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, all'art. 226, comma 2, e all'art. 231, commi 1 e 2, del D. Lgs. n°152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Chiunque commette le violazioni di cui sopra, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra quantificata, avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi, con lo sgombero del materiale abusivamente scaricato o depositato. In caso di inottemperanza a tale obbligo, provvederà l'Amministrazione Comunale a danno e a spese dello stesso.

Chiunque, ai sensi dell'art.192, comma 3, del D.Lgs.n.152/2006, non ottemperi all'ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi, sarà sottoposto alla pena di cui all'art. 255, comma 3, del D.Lgs.n.152/2006 che prevede l'arresto fino a un anno.

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale qualora nominato, quale rappresentante dell'intero condominio, in applicazione degli artt. 1100-1139 del cod. civ. (conservazione della cosa comune) e dell'art. 6 della L.N. 689/1981.

1. È sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza;
2. Tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli o indumenti monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
3. Tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
4. I sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
5. Le modalità di conferimento saranno comunicate agli interessati dal competente settore Ecologia.

#### ART. 10 -NORME FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell' art.13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli altri Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 della L.N. 689/1981.

Il presente provvedimento, oltre a essere notificato e/o trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Corpo Forestale, sarà trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Enna nonché al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, e alla SRR Enna Provincia. Lo stesso sarà divulgato alla cittadinanza tramite pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Valguarnera.

Avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il competente T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Resp. del Servizio  
F.to: Sig. G. Giarmanà

**IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draia*